In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

disposto d'ufficio
a richiesta di parte
imposto dalla legge



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## **SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

| Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                                 |               |                    | Oggetto                              |  |
|---|---------------|--------------------|--------------------------------------|--|
| Dott. ANTONIO VALITUTTI   |               | - Presidente -     | Affido minori                        |  |
| Dott. CLOTILDE PARISE   |               | - Consigliere -    |                                      |  |
| Dott. LOREDANA NAZZICONE  |               | - Consigliere -    | Ud. 17/06/2021 - CC                  |  |
| Dott. LAURA SCALIA  |               | - Rel. Consigliere | RG.N. 1918/2021                      |  |
| Dott. PAOLA VELI  | LA            | - Consigliere -    | Rep. 30905                           |  |
| ha pronunciato la seguente  |               |                    |                                      |  |
| ORDINANZA   |               |                    |                                      |  |
| sul ricorso 1918-2021 proposto da:  |               |                    |                                      |  |
| (omissis)   | , domiciliato | in (omissis)       | presso la                            |  |
|   | (omissis)     | , rappresentate    | o e difeso dall'avvocato             |  |
| (omissis)   |               |                    |                                      |  |
|   |               |                    | - ricorrente -                       |  |
| contro  |               |                    |                                      |  |
| (omissis)   | domiciliata   | in (omissis        | presso la                            |  |
| (omissis)   |               | rappresentat       | rappresentata e difesa dall'avvocato |  |
| (omissis)   |               |                    |                                      |  |
| - controricorrente -  |               |                    |                                      |  |
| avverso il decreto n. cronol. 3513/2020 della CORTE D'APPELLO DI CATANIA, |               |                    |                                      |  |
| depositato il 21/12/2020;   |               |                    |                                      |  |

1

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

## FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

- 1. (omissis) ricorre con cinque motivi ex art. 111 Cost., illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di Salerno, riunito il reclamo dal primo proposto a quello introdotto da (omissis) in parziale riforma del decreto pronunciato dal Tribunale di Ragusa, ha modificato il regime di visita del padre quanto alla figlia (omissis) nata il (omissis), ed ha posto a carico del (omissis) un assegno di mantenimento della minore di euro 600,00 mensili, incrementando quello fissato dal primo giudice nella diversa misura di euro 400,00.
- 2. Con i proposti motivi il ricorrente fa valere: a) violazione di legge con riferimento all'art. 337-ter c.c. ed agli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione per non avere la Corte di merito disposto il collocamento della minore presso il padre con diritto di visita della madre, con lesione del diritto alla bigenitorialità oltre che motivazione "insufficiente e contraddittoria"; b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, deducendo l"iniquità" del provvedimento e la lesione del diritto alla bigenitorialità, la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 della Costituzione e dell'art. 337-ter c.c., oltre che carenza e contraddittorietà della motivazione; c) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 337-ter c.c. per non avere inserito pernottamenti infrasettimanali e non avere aumentato i pernottamenti nelle feste natalizie e pasquali nonché nl periodo estivo, oltre che mancanza di motivazione; d) violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 337 ter c.c. per avere aumentato l'assegno di mantenimento della figlia, omettendo di motivare sulla capacità lavorative della madre e sui tempi di permanenza della minore presso i genitori; e) violazione di legge in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto la soccombenza prevalente del ricorrente ponendo a suo carico le spese residue. Resiste con controricorso la (omissis)

3. I primi tre motivi di ricorso si prestano a congiunta trattazione perché connessi, gli stessi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

Per le introdotte censure il ricorrente fa valere, dietro le pure indicate violazioni di legge ed omesse valutazioni di fatti decisivi, contestazioni dirette a fornire una alternativa lettura del materiale probatorio in atti sollecitando questa Corte a condurre un sindacato non ammesso nel giudizio di legittimità.

Lo "stato di paranoia, contrassegnato da ansia acuta, preoccupazioni, convinzioni devianti ed idee persecutorie", dedotto quanto alla personalità della madre della minore (omissis), di cui si contesta in ricorso la capacità di assolvere al ruolo di genitore collocatario, definisce una evidenza fattuale che si vuole mancata nelle valutazioni condotte dalla Corte catanese, ma di cui, neppure, si dà conto nei termini di cui all'art. 366 nn. 4 e 6 c.p.c., con sua specifica deduzione in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. 29/11/2016, n. 24298).

Nell'articolato motivo si assiste, inoltre, ad un cumulo di censure tra loro incompatibili (così per i vizi di violazione di legge e di motivazione) senza che il proposto mezzo dia atto di una separata individuazione dei profili di illegittimità del provvedimento impugnato (ex multis vd: Cass. 23/04/2013, n. 9793) che ne consenta una pari lettura ad opera di questa Corte.

Il richiamo alla motivazione insufficiente e contraddittoria resta poi inammissibile in ragione della nuova formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. là dove il vizio dell'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere riferito ad un "fatto", da intendere quale specifico accadimento in senso storico-naturalistico (ex multis: Cass. 03/10/2018, n. 24035).

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio

ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.

La questione dell'affidamento della prole è così rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass. 28244/2019).

Nella specie, la Corte d'Appello ha ampliato il diritto di visita del padre, aggiungendovi anche un pernotto, per cui la doglianza sul punto è anche infondata, ed ha escluso che siano emerse circostanze tali da escludere il collocamento presso la madre; da qui le censure proposte si pongono come tentativi di fare effettuare a questa Corte un riesame di merito.

Ed infatti è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando il ricorrente, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

Ed ancora è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056; Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).

4. E' poi manifestamente infondato il quarto motivo di ricorso con cui l'istante si duole dell'inosservanza della regola di giudizio di cui all'art. 337-ter c.c. nell'intervenuto riconoscimento da parte della Corte di merito dell'assegno di mantenimento.

La Corte di merito infatti motiva sulla debenza della indicata posta avuto riguardo non solo, come dedotto in ricorso, alle condizioni economiche del padre (gestore di case di riposo e di accoglienza e proprietario di diversi immobili), onerato dell'assegno, ma anche

di quelle, deteriori, della madre (licenziata dal lavoro di parrucchiera) ed alle esigenze della minore di cui si valorizzano gli aumentati bisogni sicché il giudizio, di contro a quanto sostenuto nel proposto mezzo, si colloca pienamente nel solco interpretativo dell'art. 337-ter, quarto comma, c.c.

Vi è quindi una valutazione comparativa dei redditi da parte della Corte d'appello in applicazione del principio per il quale l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza (Cass. 16739/2020).

5. Il quinto motivo è infondato restando pienamente rispettata dalla Corte di appello, nella disciplina delle spese di lite, la regola dell' "esito complessivo della lite".

Non è risulta eneppure individuato dal ricorrente un profilo di illegittimità della pronuncia impugnata nel richiamare il mezzo proposto la violazione della disciplina sulla compensazione delle spese di lite, che si assume violata per avere la Corte di merito posto a carico del ricorrente, una volta operatane la compensazione per la metà tra le parti, le residue spese, attesi gli esiti complessivi della lite.

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n. 1775 del 24/01/2017).

La Corte di appello di Catania ha riformato la decisione di primo grado e così investita della regolamentazione delle spese di lite vi ha provveduto in applicazione del criterio di stima che ha riguardo all'esito complessivo della lite.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano poi nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 30592/2017; Cass. 14458/2021).

6. Il ricorso è conclusivamente infondato e come tale va rigettato con condanna del ricorrente alle spese di lite secondo soccombenza come in dispositivo indicato.

Sussistono i presupposti per il doppio contributo. Va disposto l'oscuramento.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

## P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a (omissis) e spese di lite che liquida in euro 3.100,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario ed accessori.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Dati oscurati.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 17 giugno 2021

ŝ

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA** 

oggi, 76/11/20 W

IL CANCELLIERE ESPERTO

Il Presidente onio *Va*litutți

> . •